

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Cè, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Oliverio, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisano, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viéspoli, Vietti, Violante, Elio Vito, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge**

In data 28 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIBELLI: « Delega al Governo per la revisione del codice della strada » (3928);

AMORUSO: « Disposizioni in favore del personale direttivo, docente e assistente educatore delle scuole materne, elementari e medie per ciechi e sordomuti delle amministrazioni provinciali » (3929).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

LUMIA ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di azione di prevenzione patrimoniale e attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia » (3577) *Parere della I Commissione;*

DEGENNARO e VOLONTÈ: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario » (3671) *Parere delle Commissioni I, VI e XI;*

GAZZARA ed altri: « Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (3686) *Parere della I e V Commissione;*

BERTUCCI: « Modifica dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, concernente gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili » (3787) *Parere delle Commissioni I e XI.*

*VII Commissione (Cultura):*

MILANESE ed altri: « Regolamentazione del fenomeno del "graffitismo" » (3753) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1918. — « Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3923) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

S. 1543. — Senatori ANTONIO BATTAGLIA ed altri: « Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo » (approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3922) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

MILANESE ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno » (3802) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

S. 2052. — « Concessione di un contributo alla "Fondazione Marco Biagi" » (approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3897) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

SGOBIO ed altri: « Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di classificazione dei vini passiti » (3714) *Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 2001, n. 399, un documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai veicoli fuori uso, approvato dalla Commissione medesima nella seduta del 16 aprile 2003 (doc. XXIII, n. 2).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 7 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

**Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 14 aprile 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LION ed altri n. 9/2031-bis/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2002, concernente incentivi per il settore delle fonderie.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 aprile 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2002, per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (doc. XXXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, e alle modalità di attuazione dello stesso da parte delle regioni.

Questo documento sarà trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (225).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 maggio 2003.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (226).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 maggio 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 aprile 2003 alla pagina 8, seconda colonna, ventiduesima riga, la dicitura « XL, n. 2 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « XI, n. 2 ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADE-  
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3  
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

**(A.C. 3590 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Attuazione dell'articolo 120 della Costitu-  
zione sul potere sostitutivo).*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo

e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 120 aggiungere le seguenti: , secondo comma,*

**8. 9.** Boccia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali,*

**8. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o necessari.*

**8. 11.** Boccia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentito l'organo interessato aggiungere le seguenti: e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**8. 3.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: adotta i provvedimenti aggiungere le seguenti: provvisori e.*

**8. 1.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: provvedimenti necessari aggiungere le seguenti: in sostituzione dei predetti organi.*

**8. 4.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario con le seguenti: ovvero nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro dieci giorni.*

**8. 10.** Boccia.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Regione con le seguenti: Giunta regionale.*

**8. 15.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria aggiungere le seguenti: o per garantire i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali universalmente riconosciuti ai sensi della Costituzione.*

**8. 6.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: , che sono immediatamente fino alla fine del comma.*

**8. 7.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, dopo le parole: Comunità montane aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**8. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* e devono riguardare esclusivamente e strettamente l'adozione degli atti dovuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione.

**8. 12.** Boccia.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:* di Conferenza Stato-Regioni o.

**8. 8.** Mascia, Giordano.

**(A.C. 3590 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 9.**

*(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale).*

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati ».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: « dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ».

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può

adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione ».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale).*

*Al comma 1, capoverso ART. 31, comma 2, sostituire la parola: siciliana con la seguente: Sicilia.*

**9. 4.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 31, comma 3, sopprimere le parole: anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali,*

**9. 2.** Mascia, Giordano.

*Al comma 2, capoverso, premettere le parole: Salvo diversa disposizione dello statuto regionale,*

**9. 3.** Boccia.

*Sopprimere il comma 4.*

**9. 1.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

#### (A.C. 3590 – Sezione 3)

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

*(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie).*

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e

degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: « autonomie locali » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « autonomie locali, nonché dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga" »;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Promulgazione delle leggi regionali ».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie).*

*Sopprimerlo.*

**10. 3.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, sostituire le parole da: prefetto fino a: Regione con le seguenti: Presidente della giunta regionale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sostituire le parole: rappresentante dello Stato con le seguenti: Presidente della giunta regionale;*

*al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: prefetto fino a: di Regione con le seguenti: Presidente della giunta regionale.*

**10. 4.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le parole: il coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dagli uffici periferici dello Stato e le coordina con quelle esercitate dalle Regioni.*

**10. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: le attività fino a: nonché.*

**10. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**10. 7.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**10. 8.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 5, sostituire le parole da: del rappresentante fino alla fine del comma con le seguenti: di cui alla lettera d) del comma 2 sono svolte, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.*

**10. 19.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 5, sostituire le parole da: dagli organi statali fino alla fine del comma con le seguenti: , compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.*

**\*10. 16.** Olivieri.

*Al comma 5, sostituire le parole da: dagli organi statali fino alla fine del comma con le seguenti: , compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.*

**\*10. 17.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

*Al comma 5, sostituire le parole da: dagli organi statali fino alla fine del comma con le seguenti: , compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti da-*

gli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.

**\*10. 18.** Boato, Bressa.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*\*10. 2.** Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*\*10. 9.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.

**10. 10.** Boato, Bressa, Leoni.

*Al comma 6, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.*

**\* 10. 20.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.*

**\* 10. 1.** (Testo modificato nel corso della seduta) Olivieri, Kessler, Bressa.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sopprimere le parole:* Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

\* **10. 11.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Boato, Leoni.

**(Approvato)**

*Al comma 6, dopo le parole:* ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* , per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative disposizioni di attuazione,

**10. 15.** D'Alia.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

\***10. 12.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

*Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il presente comma non si applica alle Regioni il cui statuto disciplini la figura del Commissario del Governo e le modalità di svolgimento delle funzioni degli uffici periferici dello Stato.

**10. 13.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da:* concerne fino a: ad oggetto le con le seguenti: si applica alle.

**10. 14.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

**(A.C. 3590 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 11.

*(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 11.

*(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città

metropolitane dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sintonia con gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi Statuti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

**11. 1.** Cabras, Maurandi, Bressa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le forme di autonomia più ampie che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riconosce ai Comuni, alle Province autonome e alle Città metropolitane si applicano anche agli enti locali rientranti nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della stessa medesima costituzionale, che vi danno attuazione, per quanto di loro competenza ed in base ai rispettivi statuti, in sintonia con i principi sanciti dall'articolo 5 e dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

**11. 3.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , anche in deroga all'articolo 6.*

**11. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

ART. 11-bis. (Principi fondamentali del finanziamento delle amministrazioni territoriali). - 1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti principi fondamentali:

a) in materia di coordinamento della finanza pubblica:

1) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;

2) il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;

3) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;

4) la solidarietà tra le diverse Regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli 3 e 119 della Costituzione;

5) la leale cooperazione tra le amministrazioni;

b) in materia di coordinamento del sistema tributario:

1) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;

2) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;

3) semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

4) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;

5) trasparenza delle decisioni di entrata;

6) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

ART. 11-ter. (Oggetto e procedure del finanziamento delle amministrazioni territoriali). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:

a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sostanziale, anche in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione;

b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;

c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dall'attuazione delle presente legge;

d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;

e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.

2. I decreti delegati devono definire:

a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi definiti a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera c);

b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;

c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;

d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli enti locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);

e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;

g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;

h) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e se tale Commissione esprime parere contrario l'espressione del parere è demandata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica che si esprimono ai sensi del medesimo articolo 11. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 11-*quater*. (*Coordinamento della finanza pubblica*). - 1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) Regioni ed enti locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;

b) il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento in sede di approvazione del documento di programmazione economico finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della pubblica amministrazione;

c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita, Regioni ed enti locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulla gestione del bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della pubblica amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 11-ter, comma 2, lettera b);

d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

e) la Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del documento di programmazione economico finanziaria in materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene trasmesso al Parlamento;

f) nei prospetti di bilancio è evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di

stabilità e crescita, in particolare è evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;

g) le Regioni, fermi restando, per il complesso delle pubbliche amministrazioni di ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali, per gli enti locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera e), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie di partenza;

h) la programmazione finanziaria così realizzata diviene riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli enti locali singoli o associati.

ART. 11-quinquies. (Tributi propri). - 1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario, la legge statale:

a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;

b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;

c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tribu-